

NUOVO REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art.1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e assimilati con particolare riferimento a:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i .

Art.2

Definizioni

Richiamato quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 sono fissate le seguenti ulteriori definizioni:

Rifiuti urbani interni: rifiuti urbani ed assimilati prodotti nell'ambito dei locali di civile abitazione e delle attività commerciali e pubblici esercizi.

Rifiuti urbani esterni: rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico.

Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici, o stabilimenti, o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali sono originati i rifiuti.

Appaltatore del servizio: l'impresa che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art.3

Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art.184, comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Rifiuti pericolosi

Sono rifiuti pericolosi i rifiuti di cui all'art. 184, comma 4 del D.lgs 152/06 e s.m.i..

3. Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali i rifiuti di cui all'art. 184, comma 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i.

4. Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Ai sensi della vigente normativa, e al precedente comma 3, sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani per qualità i seguenti rifiuti speciali:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- accessori per informatica;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla

lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse e esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali.

Sono esclusi dalla assimilazione le categorie dei rifiuti speciali sopra elencati derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, prodotti in quantità superiore a 20 Kg/mq anno di superficie dedicata alla attività medesima.

Art.4

Attività di competenza del Comune

1. Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto sino al trattamento finale dei rifiuti classificati solidi urbani, ai sensi del presente regolamento.

2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare forme di raccolte differenziate intese al recupero di materiali. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione ed in collaborazione con la scuola.

Art.5

Forme di gestione

I servizi di cui al presente regolamento sono gestiti nelle forme previste dalle norme vigenti in materia.

Art.6

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 50 del d.lgs. 267/00.

TITOLO II

Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni

Art.7

Area di espletamento del pubblico servizio

1. I perimetri atti ad individuare gli ambiti territoriali di espletamento del pubblico servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni di smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo numero di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio, compatibilmente con i livelli tecnico-organizzativi del Appaltatore del servizio.

2. Il servizio è, pertanto, garantito:

a) in tutta l'area urbana;

b) in tutti i nuclei abitati più significativi e nelle frazioni delle zone suburbane, compreso il villaggio turistico di Trepitò che si considerano come utenze domestiche.

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori delle aree di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni nell'isola ecologica.

4. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso.

6. Le eventuali grandi utenze non domestiche dovranno sottoscrivere con il Comune una convenzione per la gestione di tutti i rifiuti correttamente differenziati.

Art.8

Competenze

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituiscono precisa competenza dell'Amministrazione Comunale nei seguenti termini:

a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, con particolare riferimento a:

1. rifiuti urbani interni;

2. rifiuti urbani ingombranti;

3. residui di potatura e sfalcio di giardini privati;

4. rifiuti speciali assimilati agli urbani;

5. rifiuti urbani e assimilati da sottoporre a raccolta differenziata ai fini del recupero/riciclaggio;

6. rifiuti urbani pericolosi;

b) determina le modalità di raccolta dei rifiuti nelle varie zone cittadine, perseguendo quelle in grado di garantire il minore impatto ambientale.

c) coerentemente con quanto al successivo Art. 10, stabilisce caratteristiche, numero ed ubicazione dei contenitori, frequenza ed orari delle operazioni di svuotamento ed asporto.

d) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il

rinnovo di contenitori e mezzi operativi.

e) pubblicizza le modalità ed i tempi delle attività previste al successivo art. 9.

2. Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'Appaltatore provvede in accordo con il CSA di affidamento del servizio a definire le modalità di esecuzione dei servizi, nei termini indicati nelle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma.

3. Ogni eventuale modifica o variazione delle modalità di esecuzione del servizio, che lo stesso Appaltatore riterrà di apportare nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non dovrà essere, comunque, in contrasto con le direttive fornite dall'Amministrazione Comunale e dal CSA.

Art.9

Espletamento del servizio

1. Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati, nel rispetto degli atti di affidamento del servizio stesso, saranno effettuate in modo differenziato in funzione delle diverse realtà territoriali, favorendo il riciclaggio nell'ottica di limitare il ricorso allo smaltimento in discarica. In particolare, al fine di garantire il decoro urbano e minimizzare l'impatto ambientale, è privilegiata la raccolta porta a porta all'interno delle aree private come specificato nel CSA. In tal caso l'Appaltatore, previo assenso all'accesso da parte dei proprietari, collocherà i contenitori in appositi locali od aree alla medesima quota di accesso dei mezzi, realizzati conformemente alle vigenti normative e, di norma, liberamente accessibili al personale ed ai mezzi del servizio.

2. Ove possibile i rifiuti dovranno essere depositati dai residenti senza dispersione, in appositi contenitori, le cui caratteristiche saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale, in accordo con l'Appaltatore.

Negli edifici di nuova costruzione si dovrà prevedere la realizzazione di un apposito locale ben aerato, di dimensioni idonee, da destinare alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dell'indifferenziato residuo (RSU).

3. Dove, per il mancato assenso del proprietario o per caratteristiche particolari, non fosse possibile posizionare alcun contenitore in area privata, l'utente dovrà deporre i rifiuti in modo ben ordinato, direttamente su suolo pubblico, prospiciente le proprietà interessate o, ove presenti, in appositi contenitori, negli orari immediatamente precedenti l'effettuazione del servizio secondo quanto stabilito dall'Appaltatore.

4. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà, comunque, essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori. Le frazioni secche differenziabili dovranno essere preferibilmente conferiti sciolti nel mastello messo a disposizione dell'utente.

5. È vietato, altresì, immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

6. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse, avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

7. È vietata la cernita dei rifiuti dai contenitori posti in opera dall'Appaltatore del pubblico servizio.

8. È vietato l'abbandono di rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati, a lato dei cassonetti e/o predisposti.

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

9. È, altresì, vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

10. Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati, onde ridurre al minimo il volume, essendo consentito il deposito degli imballaggi stessi, nel luogo di conferimento, purché legati. Gli utenti sono tenuti a rendere inoffensivi, imballandoli opportunamente, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei contenitori, per salvaguardare la sicurezza nelle fasi di raccolta e successivo recupero/smaltimento.

11. I rifiuti urbani ingombranti devono essere conferiti, con le modalità previste dal regolamento e opportunamente pubblicizzate, in modo da consentire il recupero di beni reimpiegabili e facilitare il recupero di materia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute.

12. I rifiuti urbani ingombranti dovranno essere conferiti:

- direttamente da parte dell'utente all'isola ecologica;
- su richiesta presso l'utenza al piano terra all'esterno dell'immobile, nel giorno concordato.

13. Il conferimento degli sfalci e delle potature, avviene, oltre che con le forme sopra descritte, anche in contenitori personalizzati. L'Appaltatore potrà disporre appositi contenitori temporanei in luoghi da pubblicizzare opportunamente.

14. Le siringhe, una volta utilizzate, devono essere rese inoffensive, coprendo l'ago con il cappuccio apposito.

15. Nei cassonetti e contenitori, eventualmente predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni nelle aree di maggiore difficoltà di raggiungimento, è vietata l'immissione di:

- a) rifiuti speciali pericolosi
- b) rifiuti speciali inerti (calcinacci);
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati, per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti), ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiali.

16. È vietato agli utenti del servizio sbloccare i freni di stationamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i cassonetti, che devono, inoltre, essere richiusi dopo l'uso.

17. È, inoltre, vietato eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

18. I rifiuti speciali inerti dovranno essere trattati ai sensi della normativa vigente.

19. Nel secco indifferenziato non si possono immettere rifiuti che possono essere differenziati e/o rifiuti speciali.

20. Non saranno ritirati i sacchetti contenenti rifiuti diversi dalla tipologia prevista.

Art. 10

Tipologia e collocazione dei contenitori

1. I contenitori della raccolta differenziata e indifferenziata verranno forniti ai singoli utenti dai colori stabiliti nell'art.24. Ogni utente ha obbligo di conferire secondo nei giorni e nelle ore per come stabilito nell'apposito calendario che verrà comunicato alla cittadinanza.

2. I contenitori dovranno essere posti in luogo accessibile e in prossimità dell'ingresso dell'utenza. Non dovranno creare intralcio al normale passaggio di persone o cose. Non

REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA

dovranno mettere a rischio l'incolumità degli operatori o più genericamente le persone o cose.

3. È obbligo e responsabilità dell'utenza ritirare il mastello successivamente al passaggio degli operatori per come calendarizzato. Al fine di garantire il decoro urbano è, altresì, obbligo dell'utenza ritirare il proprio mastello, successivamente all'orario di passaggio degli operatori, anche nel caso in cui il rifiuto non fosse stato ritirato per incongruità del conferimento o per qualsiasi altra causalità.

4. La localizzazione dei contenitori destinati a raccogliere rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione anche dei vincoli dettati dal vigente Codice della Strada.

5. Per i criteri di sicurezza, si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza di metri 14 (quattordici) dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano e dell'energia elettrica.

6. I contenitori dei rifiuti urbani, nel caso di installazione di isole ecologiche intelligenti, devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite al fine di garantire l'igiene, le operazioni di svuotamento e asporto, nonché il lavaggio, la salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, rispettando le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale od ambientale, quali zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.

7. Nell'allestimento delle piazzole, si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo alla deambulazione dei disabili. Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione di piazzole per la collocazione dei cassonetti e/o isole ecologiche intelligenti, la loro posizione dovrà essere, in ogni caso, individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina di divieto di sosta), come prevista dalla vigente normativa.

8. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono ubicati i cassonetti e/o isole ecologiche intelligenti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o, comunque, porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

9. Gli oggetti o veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione, nel caso di specie, a carico del responsabile, della sanzione pecuniaria.

TITOLO

III

Norme relative al servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni

Art. 11

Modalità di erogazione del servizio

1. La definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la gestione dei rifiuti esterni, costituisce precipua competenza dell'Amministrazione Comunale.

2. Gli atti di affidamento del Servizio, con particolare riferimento a raccolta e trasporto, definiscono:

- a) le modalità di espletamento del servizio, individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- b) la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi, in considerazione di valutazioni inerenti la qualità delle prestazioni.

Inoltre gli atti di affidamento del servizio:

- c) individuano, per il servizio di spazzamento, la soluzione operativa più opportuna e conveniente, tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato;
- d) definiscono, per il servizio di lavaggio stradale, le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, valutandone la limitazione o l'incremento in caso di particolari situazioni.
- e) differenziano, per le operazioni di diserbo stradale, tra quelle di carattere ordinario, svolte nell'ambito dell'intervento di spazzamento, e quelle a carattere specifico alle quali si fa fronte con personale munito di idonee attrezzature.

Le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico interessano:

- le strade classificate come comunali, le strade statali e le strade provinciali nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
- le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree allestite per i mercati qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento e comunque così come previsto dal contratto dei servizi. Il lavaggio delle strade è svolto, con i mezzi e la metodologia indicato nel contratto dei servizi tenendo comunque conto che interessa le vie cittadine di maggior transito e con caratteristiche di fondo stradale tali da permettere il servizio.

Nel periodo autunno/inverno è effettuato il servizio di raccolta delle foglie sulle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale in cui si rileva la necessità. E' inoltre eseguito, nei mesi primaverili ed estivi, il servizio di rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.

La pulizia dei marciapiedi delle strade o del tratto di suolo, lungo le case, destinato a marciapiede, spetta ai singoli proprietari relativamente per la parte loro spettante.

Sono effettuati i servizi di pulizia dei giardini pubblici, di pulizia e sanificazione dei sottopassi e dei eventuali wc pubblici., di svuotamento dei cestini portarifiuti e di lavaggio degli eventuali giochi e attrezzature presenti nei giardini, nella modalità previste dal contratto dei servizi.

Le aree su cui si svolgono i mercati e le vie adiacenti sono pulite al termine dell'attività con interventi manuali e meccanizzati provvedendo all'asportazione dei rifiuti, allo spazzamento ed al lavaggio delle aree interessate.

Il gestore del servizio provvede alla raccolta e allo smaltimento, mediante incenerimento o sotterramento delle eventuali carcasse di animali giacenti sulla pubblica via, e/o in esecuzione ai servizi predisposti dalla Prefettura di Reggio Calabria per l'abbattimento dei bovini vaganti.

Art. 2

Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici

1. È fatto divieto agli utenti di aree, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; questi dovranno essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti urbani esterni (cestini), a carico del Comune o conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti interni nelle sue diverse articolazioni, a seconda della loro natura (rifiuti ordinari, rifiuti/materiali ingombranti, Rifiuti Urbani Pericolosi (R.U.P.), rifiuti/materiali destinati al recupero.

2. È fatto divieto di danneggiare o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti; è, inoltre, vietato eseguire scritte sui cestini gettacarte e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

3. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero defissioni di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Appaltatore con diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti.

Art. 13

Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area e le strade adiacenti perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Anche nel caso che tali attività vengano effettuate senza occupazione di aree pubbliche, le strade e le aree pubbliche adiacenti al cantiere vanno quotidianamente mantenute pulite.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista dall'art. 15, comma 1 e 2, lett. g.) del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 30/04/1992).

Art. 4

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso

pubblico compreso il verde, devono provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi. Sono esentati dal presente obbligo, le persone con handicap visivo relativamente ai cani guida.

2. L'obbligo di cui sopra riguarda le aree di circolazione del centro urbano, dei centri abitati e nuclei abitati, compresi i percorsi pedonali delle aree verdi, le aree verdi attrezzate per bambini ed i parcheggi e le aree apposite predisposte per i cani.

La violazione delle norme di cui al presente articolo è punita con la sanzione prevista così come da Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 15

Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita, nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in modo differenziato. I rifiuti raccolti in sacchetti, idoneamente identificati, debbono essere lasciati ai margini del posteggio occupato.

Art. 16

Attività commerciali e pubblici esercizi

1. I gestori di attività commerciali e/o di pubblici esercizi dovranno provvedere all'esposizione dei rifiuti in maniera differenziata, nelle giornate e negli orari individuati.

Art. 17

Pulizia di aree non interessate dal servizio pubblico

1. Tutte le aree private non interessate dal servizio pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventa pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 18

Raccolta delle foglie

Al fine di evitare ogni pregiudizio per il decoro pubblico e di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei fondi confinanti con le aree pubbliche, di rimuovere dalle strade e dai marciapiedi le foglie ed i rami caduti dalle piante dimoranti all'interno delle proprietà stesse.

Art. 19

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici servizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri

delle merci vendute (cartacce, scontrini, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari), essendo l'Appaltatore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dagli avventori.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante, deve risultare perfettamente ripulita.

5. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione sono obbligati a collocare fuori dall'esercizio un numero adeguato di posacenere e a controllarne l'utilizzo.

Art. 20

Manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti Pubblici o Religiosi, le Associazioni, i Circoli, i Partiti Politici o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale o sportivo ecc., anche senza finalità di lucro, su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire al Comune, con preavviso minimo di giorni 10 (dieci), il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Appaltatore le modalità di ritiro dei rifiuti prodotti e di consentire allo stesso di predisporre gli eventuali necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

TITOLO IV

Norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti

Art. 21

Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il Comune promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) diminuire il flusso di rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche attraverso l'utilizzo di isole ecologiche;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) promuovere forme educative e di informazione atte al contenimento della produzione dei rifiuti ed alla loro valorizzazione come bene riciclabile

Art. 22

Principi generali e norme per l'attuazione

1. Le attività di conferimento e di raccolta differenziati sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio.

2. L'organizzazione del servizio di raccolta differenziata deve essere realizzata tenendo conto:

- delle caratteristiche quali - quantitative dei rifiuti;
- delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- dei sistemi di recupero;
- dei sistemi di smaltimento finale;
- della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

3. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune, direttamente o

tramite l'Appaltatore, può stipulare apposite convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, vigenti ai sensi della normativa in materia, con il CONAI e con le associazioni di categoria specializzate.

Art. 23

Localizzazione dei siti e dei contenitori

1. La localizzazione per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti è disposta come definito all'interno dell'art.10.

2. Nel caso di bidoni di prossimità (condomini, esercizi commerciali, ecc.) in rispetto degli atti di affidamento del servizio sono definite le caratteristiche più idonee dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti, nonché la loro ubicazione che deve essere preferibilmente all'interno delle proprietà private (nei locali rifiuti, oppure in altre aree adiacenti), ove gli spazi lo consentano previo assenso della proprietà.

Nelle aree interne agli edifici in cui è stato attivato il Servizio, che risultano difficilmente accessibili agli operatori (presenza di scale, locali angusti, etc.) e nei casi in cui è negato l'accesso agli stessi alla proprietà, gli utenti dovranno provvedere all'esposizione dei contenitori/buste dei rifiuti in forma differenziata su strada nei giorni di raccolta e negli orari immediatamente precedenti l'effettuazione del servizio, secondo quanto stabilito dall'Appaltatore. Tali contenitori, una volta svuotati, dovranno essere riportati all'interno delle proprietà nel più breve tempo possibile per come previsto dall'art.10.

Art. 84

Tipologia dei contenitori

1. Nel rispetto degli atti di affidamento del servizio, l'Appaltatore, propone il numero e la capacità volumetrica ed il tipo dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere e alla densità abitativa della zona interessata.

2. I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. I colori possono variare in funzione del tipo di contenitori utilizzati

3. I modelli attualmente più diffusi e gli orientamenti della Comitato Europeo di Normazione (CEN), CONAI incentiva i seguenti colori per ciascuna modalità di raccolta:

- Raccolta indifferenziata: colore GRIGIO (RAL 7024 – PANTONE 432 C)
- Raccolta differenziata carta e cartone: colore BLU (RAL 5017 – PANTONE 2945)
- Raccolta differenziata vetro: colore VERDE (RAL 6001 – PANTONE 371 C)
- Raccolta differenziata plastica: colore GIALLO (RAL 1018 – PANTONE 74504 C)
- Raccolta differenziata imballaggi in metallo: TURCHESE (RAL 6034 – PANTONE 563 C)
- Per le raccolte multimateriale prevale la logica del materiale prevalente in volume. Per quanto riguarda la raccolta multimateriale leggera, ad esempio, è suggerito il colore della raccolta della plastica GIALLO (RAL 1018 – PANTONE 74504 C)

4. I contenitori per la raccolta degli scarti vegetali e dell'umido, devono essere contrassegnati da colore MARRONE.

5. I contenitori per la raccolta delle pile e dei farmaci scaduti devono essere contrassegnati da colore ROSSO/GRIGIO.

6. I contenitori utilizzati per la raccolta degli oli e dei grassi vegetali ed animali, residui dalla cottura degli alimenti, devono essere dotati di chiusura ermetica, a tenuta stagna, e

devono presentare caratteristiche strutturali tali da essere maneggiati agevolmente.

Art. 25

Modalità di conferimento

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i, i cittadini sono tenuti ad attuare la differenziazione ed il conferimento separato delle frazioni recuperabili o da destinare a smaltimento controllato dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani domestici o di rifiuti provenienti da attività commerciali e/o da servizi.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero in modo che lo smaltimento, costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. Il conferimento e la raccolta differenziati dei rifiuti vengono effettuati come segue:

a) mediante raccolta a domicilio, secondo le modalità e tempi prefissati;

b) presso l'isola ecologica, per la raccolta ed il primo trattamento dei materiali raccolti in forma differenziata durante le ore di apertura della stessa.

3. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

a) dopo l'uso, gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

b) è vietato introdurre nei contenitori materiali o sostanze diverse da quelle indicate sul contenitore stesso;

c) i materiali voluminosi e, comunque, qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

4. Il conferimento di RAEE (frigoriferi, lavatrici, cucine, elettrodomestici in genere) di provenienza domestica, viene di norma effettuato direttamente all'isola ecologica per la raccolta differenziata; in caso di impossibilità potrà essere richiesto il servizio a domicilio presso l'ufficio preposto del Comune.

5. Il conferimento di oli vegetali esausti, viene di norma effettuato direttamente all'isola ecologica, o se disponibili, presso gli appositi contenitori stradali.

6. Il conferimento di pile esauste deve essere effettuato direttamente all'isola ecologica, o se disponibili, presso gli appositi contenitori ubicati sul territorio presso le rivendite.

7. Il conferimento di batterie esauste deve essere effettuato direttamente all'isola ecologica.

8. Il conferimento degli sfalci e delle potature deve essere effettuato direttamente all'isola ecologica o a domicilio mediante prenotazione di container scarrabile presso gli uffici comunali.

9. È vietato depositare i rifiuti di qualsiasi natura al di fuori degli appositi contenitori.

Art. 26

Pulizia e svuotamento dei contenitori

1. La frequenza dello svuotamento dei contenitori viene determinata in funzione della specifica frazione di rifiuto, della quantità dello stesso, della densità abitativa della zona interessata.

2. Sarà cura degli utenti provvedere alla pulizia dei contenitori avuti in dotazione.

Art. 27

Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.
2. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:
 - le batterie, presso l'isola ecologica;
 - le pile, in appositi contenitori presso i rivenditori di pile o in appositi contenitori stradali, oppure presso l'isola ecologica;
 - i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, in appositi contenitori collocati presso le farmacie oppure presso la piattaforma di raccolta differenziata;
 - i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche), devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore, presso l'isola ecologica della raccolta differenziata. Ci si potrà avvalere servizio pubblico secondo le modalità individuate dall'Appaltatore.

TITOLO V

Norme relative al compostaggio domestico e di comunità

Art. 28

Attività di compostaggio domestico

Il Comune ai sensi del DGR n°226/2017 promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti, quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili. Essa inoltre, è finalizzata al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale, a cura delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche. Sono assolutamente vietati altri scopi. Ai sensi dell' art.9 Compostaggio Domestico viene realizzato un elenco degli aderenti (albo compostatori) con indicazioni del numero delle utenze/famiglie/convenzioni che hanno attivato il compostaggio domestico. L'elenco conterrà nome e cognome, indirizzo, dell'utenza, volume della compostiera e numero di componenti dell'utenza.

Inoltre, verrà determinata un'attività di monitoraggio del 33% delle compostiere, fornite dall'amministrazione, presenti all'interno del territorio comunale, considerando utenti diversi per ogni anno di monitoraggio in modo da avere la copertura di tutte le compostiere in tre anni. Il monitoraggio avverrà secondo la scheda di Monitoraggio Compostaggio allegata all'Appendice 1 così come definito all'interno del DGR n°226/2017 – allegato 2. Si rimanda alle modalità operative (Appendice 1) allegata e approvate insieme al seguente regolamento.

Art. 29

Attività di compostaggio di comunità

Il Comune ai sensi del DGR n°226/2017 promuove, attiva, supporta e controlla sul proprio territorio il compostaggio di comunità della frazione organica dei rifiuti, quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili. Si intende per compostaggio di comunità, ai sensi dell'art.182 lett. qq) del D.lgs 152/2006 e s-m-i- il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. L'avvio del compostaggio di comunità deve avvenire ai sensi del DM 266 del 29 Dicembre 2016 pubblicato in G.U. del 23 Febbraio 2017. Nel rispetto del DM anzidetto e per come definito all'interno dello stesso si rimanda:

- all'allegato 4 del DM 266 del 29 Dicembre 2016 per la definizione delle modalità operative delle attività di compostaggio di comunità e del processo di compostaggio.
- All' allegato 5 del DM 266 del 29 Dicembre 2016 per la definizione delle taglie dei macchinari installati.
- All' allegato 6 del DM 266 del 29 Dicembre 2016 per la definizione delle caratteristiche del compost prodotto.

Inoltre, al fine di armonizzare il presente regolamento al DM 226/2017 si rimanda all'appendice 2 che riprende integralmente l'Allegato 2 del DM 266/2016 definendo i *“Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* lo stesso viene approvato insieme al seguente regolamento e ne risulta parte integrante e sostanziale.

TITOLO VI

Norme relative ai rifiuti speciali

Art. 30

Obblighi dei produttori

I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili e dei rifiuti pericolosi e hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati. L'obbligo è rivolto anche ad una adeguata gestione, in ottemperanza delle norme vigenti nazionali e regionali.

Art. 31

Conferimento dei rifiuti pericolosi

È vietato il conferimento dei rifiuti pericolosi nei cassonetti o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani, ai sensi del presente Regolamento

TITOLO VII

Disposizioni varie e regime sanzionatorio

Art. 92

Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la sicurezza, l'incolumità e il benessere della collettività e del singolo;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità, efficienza ed efficacia, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali.

2. Il Comune promuove forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione di rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino - utente.

Art. 33

Norme generali per gli utenti del servizio

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani ed assimilati ed, altresì, di rifiuti urbani pericolosi le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

2. È assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

3. Il medesimo divieto vige per i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc..

4. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

5. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti nei contenitori e presso la piattaforma è rigorosamente proibita.

6. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 34

Sistema sanzionatorio e di vigilanza

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, sono punite secondo le sanzioni in relazione alle norme del titolo I sezione I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, salvo che il fatto non sia già disciplinato da Legge dello Stato, normative speciali e non costituisca ipotesi di reato.

Gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento possono essere aggiornati con deliberazioni della Giunta comunale ai sensi della Legge 24 luglio 2008 n. 125.

Le funzioni sanzionatorie per le violazioni previste dal presente Regolamento sono inoltre esercitate dal personale della Polizia Municipale del Comune di Molochio.

Art. 35

Norme transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento deve farsi riferimento alla legislazione nazionale e regionale in materia.
3. La rettifica di eventuali errori materiali di stesura accertati nel presente regolamento può avvenire con determinazione dirigenziale e con obbligo di darne adeguata pubblicità.
4. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

APPENDICE

Modalità Operative per la Promozione e l' Attuazione del Compostaggio Domestico e di Comunità

Ai sensi dell'Allegato 2 DM 266/2016 “Contenuti minimi del regolamento dell'attività di compostaggio di comunità ai sensi del decreto di cui all'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

ART. 1 Definizioni

- *Rifiuto organico*: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- *Utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
- *Utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
- *Autocompostaggio*: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- *Compostaggio domestico*: compostaggio del rifiuto organico prodotto dalle utenze domestiche quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti biodegradabili finalizzato al loro recupero e trasformazione in compost da riutilizzare come fertilizzante nel proprio giardino, orto o terreno e nell'attività di giardinaggio in generale;
- *Compostaggio di comunità*: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- *Compost di qualità*: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino;
- *Compostiera*: recipiente adatto al compostaggio dei rifiuti organici.

ART. 2

Metodologie di compostaggio

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale che sono iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi, o ai cittadini di nuova residenza, che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione al ruolo della Tassa Rifiuti.

Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto.

Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura (rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico e di comunità per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

ART. 3

Promozione del compostaggio domestico e di comunità

Al fine di dare massima diffusione al compostaggio domestico e di comunità, il comune promuove l'attività con specifico progetto di informazione ed attivazione, mettendo a disposizione delle utenze che ne fanno richiesta le compostiere in comodato d'uso gratuito.

ART. 4

Metodi alternativi di compostaggio domestico e di comunità consentiti

Sono considerate valide per l'attività di compostaggio domestico e di comunità le seguenti soluzioni tecniche alternative all'utilizzo della compostiera fornita in comodato d'uso gratuito dal Comune:

- Composter chiuso: contenitore areato studiato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico costruito con struttura tipo a campana dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo.
- Cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento.
- Buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.

- Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune.

ART. 5

Materiali da avviare a compostaggio domestico e di comunità, materiali da evitare e buone regole

I materiali da recuperare e trasformare attraverso il compostaggio domestico e di comunità sono:

- Bucce e scarti di frutta, ortaggi e verdura;
- Gusci d'uova, pane raffermo, fondi di caffè e bustine di tè esauste;
- Fazzoletti, salviette di carta e pezzetti di carta di giornale non patinata;
- Avanzi dei pasti giornalieri in piccole dimensioni e quantità;
- Piante e fiori appassiti o recisi, terra dei vasi esausta, sfalci d'erba, foglie, piccole potature;
- Trucioli, segatura e cenere di legna.

Tra i materiali non compostabili o da evitare, vi sono:

- Vetro, ceramiche, plastiche, metalli, carta patinata, gomma, (non sono biodegradabili);
- Tessuti e pannolini (sono spesso sintetici);
- Tutti gli altri materiali non previsti fra quelli compostabili

Per fare un buon compost le regole di base sono:

- mescolare bene gli scarti umidi e scarti secchi (equilibrio secco– umido);
- sminuzzare il più possibile i rifiuti da compostare (si accelera la decomposizione dei rifiuti);
- areare bene gli scarti in decomposizione rimescolandoli creando bolle d'aria all'interno della massa in decomposizione con un bastone, paletto, o attrezzi simili ad ogni nuovo conferimento nella compostiera (l'ossigeno è vitale per i microorganismi ed evita i cattivi odori);
- utilizzare compostiere che garantiscono sempre l'afflusso di ossigeno (munite di fori di areazione e coperchi rimovibili);
- scegliere il giusto luogo (sotto un albero, o comunque in un luogo non troppo assolato d'estate e non troppo ombreggiato d'inverno);
- posizionare la compostiera a contatto diretto col terreno nudo e prepararne bene il fondo con piccole potature e ramaglie (drena i liquidi e permette lo scambio con i batteri e piccoli invertebrati presenti nel terreno che aiutano la decomposizione dei rifiuti).

È indispensabile ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di maturazione e rendere il composto omogeneo. Se non è possibile distribuire in maniera uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi risulta molto lungo, quando la seconda è preponderante, il processo si sviluppa in fretta ma produce poco humus.

ART. 6

Il giusto luogo dove fare compostaggio domestico e di comunità

Il luogo dove fare compostaggio domestico deve essere di piena disponibilità dell'utenza. Deve essere scelto in maniera tale da assicurare una buona attività di compostaggio e da evitare eventuali molestie ai vicini dovute a malfunzionamenti o a errori temporanei nella conduzione del compostaggio, rispettando quindi una distanza di sicurezza dalle abitazioni vicine. È obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio dei microrganismi, lombrichi ed insetti indispensabili del corretto sviluppo del processo e di evitare l'accumulo di percolato. Inoltre esso deve essere agevolmente accessibile al fine di consentire al personale incaricato dal comune la periodica verifica.

Il Comune, al fine di garantire l'attività di compostaggio di comunità a specifiche utenze che siano sprovviste di spazi privati, si riserva la facoltà di mettere a disposizione i propri terreni comunali, previo stipula di apposite convenzioni.

E' ammessa la pratica del compostaggio domestico e di comunità anche in terreni di proprietà o in disponibilità che non si trovino nelle immediate vicinanze dell'abitazione, qualora l'utente dimostri la frequentazione abituale dei luoghi, o per motivi di lavoro o per pratiche di coltivazione amatoriale.

ART. 7

Applicazione della riduzione percentuale sulla tassa rifiuti e verifica dell'attività

Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico e di comunità hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla tassa rifiuti, il cui importo viene deciso annualmente dall'amministrazione comunale anche sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento in discarica. Tale importo potrà essere maggiorato se supportato da risultati positivi accertati. Lo sconto in percentuale sarà sempre riportato e visibile sulla bolletta della tassa rifiuti.

Lo sconto percentuale sulla tassa rifiuti sarà effettuato di anno in anno previa verifica da parte del personale appositamente incaricato dal comune che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per questo hanno diritto al predetto sconto.

Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell'attività di compostaggio l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla tassa rifiuti.

Le utenze che vengono iscritte nell'elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno compostaggio domestico e di comunità devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

ART. 8

Benefici per la collettività

Il vantaggio principale del compostaggio domestico e di comunità è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico e di comunità per la riduzione dei costi e delle emissioni

nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti.

ART. 9

Modalità di adesione al processo di compostaggio e di comunità

I contribuenti interessati ad aderire al progetto di compostaggio domestico e di comunità devono presentare apposita domanda, previa pubblicazione di una manifestazione di interesse da parte dell'amministrazione comunale.

L'istanza deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione della tassa rifiuti; le istanze presentate successivamente a tale termine troveranno applicazione, ai fini della riduzione tassa rifiuti, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide fino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente a procedura di controllo.

L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico e di comunità è tenuto a dare preventiva disdetta, comunicando la data di cessazione. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione della pratica del compostaggio domestico e di comunità. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.

Art. 10 Modalità di richiesta della compostiera

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato, dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare o per utenze conferenti. Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'abitazione o l'area a disposizione del richiedente, non abbia idonea superficie a giardino pari almeno a 40 mq.

È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando

il nominativo del proprietario dell'abitazione.

ART. 11 Verifiche

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso gli utenti che aderiscono al progetto compostaggio, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente, l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.

Art. 12 Condizioni a carico dell'utente

L'utente/gli utenti che aderiscono alla pratica del compostaggio sono tenuti ad apporre una targhetta rigida o adesiva, a seconda del supporto disponibile, presso il limite di proprietà "sulla porta di conferimento", con riportato il logo del Comune e la scritta:

"Questa famiglia/comunità pratica il compostaggio e non produce rifiuti organici" La targhetta deve essere chiaramente visibile e deve individuare univocamente l'immobile di riferimento. La targhetta deve essere esposta con continuità per tutto il periodo di adesione. La targhetta potrà contenere anche indicazioni e simbologie accessorie oltre a messaggi di buona pratica.

Nel caso di utenti residenti in condomini o abitazioni plurifamiliari, la targhetta deve essere apposta sulla cassetta delle lettere o eventualmente su supporto appositamente collocato con l'ulteriore indicazione dell'intestatario dell'utenza. È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione all'abitazione e in nessun caso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente.